

## AVVISO PUBBLICO

---

***Elenco pubblico aperto degli operatori abilitati all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione, riconoscimento dei crediti formativi e certificazione delle competenze***

**SOMMARIO**

Art.1 – Funzioni dell'elenco pubblico .....	2
Art.2 – Caratteristiche dell'elenco pubblico .....	2
Art.3 – Funzioni esercitate dagli iscritti all'elenco pubblico .....	3
Art.4 – Requisiti generali e specifici richiesti ai fini dell'iscrizione all'elenco pubblico .....	4
Art.5 – Modalità di iscrizione all'elenco pubblico .....	6
Art.6 – Diritti, doveri ed obblighi derivanti dall'iscrizione all'elenco pubblico .....	7
Art.7 – Validità e mantenimento dell'iscrizione all'elenco pubblico .....	8
Art.8 – Informazioni sull'Avviso .....	9
Art.9 – Tutela della privacy .....	9
Art.10 – Informazioni sul procedimento amministrativo .....	9

**Art.1**  
**Funzioni dell'elenco pubblico**

Ai fini del rispetto dei livelli essenziali di prestazione e degli standard minimi di servizio di cui alla normativa nazionale e regionale applicabile la Regione Umbria ha istituito, con DGR n. 816 del 23/07/18, l'elenco pubblico aperto degli operatori abilitati all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione, riconoscimento dei crediti formativi e certificazione delle competenze.

L'abilitazione è riferita all'esercizio dei procedimenti di competenza della Regione Umbria nell'ambito del Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi di cui alla DGR n. 834 del 25/07/2016. E' fatta salva in ogni caso la possibilità per altri soggetti, pubblici o privati, di ricorrere, per i propri fini e con oneri a proprio carico, agli operatori iscritti all'elenco pubblico regionale, restando soggetti alle norme applicabili.

L'elenco degli operatori abilitati è altresì utilizzato, ove non in contrasto con la normativa vigente di settore, al fine dello svolgimento delle attività valutative in sede di esame abilitante nell'ambito delle professioni ed attività regolamentate.

Fatto salvo quanto eventualmente disposto in deroga da specifici avvisi pubblici o provvedimenti istitutivi, gli organismi titolati dalla Regione Umbria per l'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, nonché gli organismi accreditati all'erogazione di attività formativa interessati a svolgere processi di riconoscimento dei crediti, possono avvalersi esclusivamente degli operatori iscritti all'elenco pubblico, individuandoli senza altro vincolo sulla base delle proprie esigenze.

**Art.2**  
**Caratteristiche dell'elenco pubblico**

L'elenco pubblico aperto è organizzato in tre sezioni, riferite rispettivamente agli operatori abilitati allo svolgimento delle funzioni di:

*S.1 Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi*

*S.2 Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi*

*S.3 Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale*

La sezione 3 è organizzata in sottoinsiemi omogenei per ambito applicativo, con riferimento alle aree di attività in cui si articolano i Settori Economico-Professionali dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, di cui all'art. 2, c.1 lettera b) del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2018 «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13». L'Atlante è consultabile all'indirizzo <http://atlantelavoro.inapp.org>

Per ogni area di attività oggetto di iscrizione l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria individua, con specifica notazione, i profili per i quali l'iscritto può esercitare attività valutativa, sulla base della coerenza dei requisiti professionali specifici posseduti con il relativo livello EQF.

I Settori Economico-Professionali e le relative aree di attività utili ai fini dell'iscrizione all'elenco sono desumibili dall'esame del Repertorio regionale degli standard professionali consultabile all'indirizzo <http://www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione/standard-professionali>

Ai fini dell'organico raccordo con le politiche del lavoro e dell'apprendimento permanente, l'elenco è gestito dalla Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria. La Regione e l'ARPAL Umbria garantiscono la pubblicità dell'elenco attraverso pubblicazione sui propri siti istituzionali, secondo i principi di accessibilità, trasparenza, semplificazione amministrativa e tutela dei dati personali.

Sono oggetto di pubblicazione il nominativo dell'operatore e il suo recapito di posta elettronica. Ogni altra informazione acquisita in corso di procedimento non è oggetto di comunicazione pubblica, vigendo quanto disposto dall'art.9 – *Tutela della privacy* del presente avviso.

### **Art.3**

#### ***Funzioni esercitate dagli iscritti all'elenco pubblico***

Gli iscritti all'elenco pubblico esercitano, sulla base della sezione di appartenenza, le funzioni di seguito indicate.

#### ***S.1 - Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi***

La funzione presidia l'applicazione delle opportune metodologie finalizzate a:

- ricostruire le esperienze individuali dei richiedenti;
- pre-codificare le competenze con riferimento alle qualificazioni di interesse per la validazione o ai percorsi formativi per cui sono richiesti i crediti;
- supportare il richiedente nella composizione del Documento di trasparenza in conformità agli standard regionali;
- consigliare l'interruzione del servizio nel caso non se ne rilevino le condizioni minime di successo;
- fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative.

Gli operatori abilitati iscritti a questa sezione svolgono le seguenti attività essenziali:

- supporto alla predisposizione della domanda per accedere al servizio d'individuazione, validazione, certificazione delle competenze, ovvero al riconoscimento dei crediti formativi;
- predisposizione del patto di servizio e/o della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento;
- gestione delle informazioni inerenti la procedura nei sistemi informativi o documentali previsti;
- pianificazione degli incontri necessari al lavoro di individuazione delle competenze candidate alla validazione o degli apprendimenti utili ai fini del riconoscimento dei crediti formativi;
- conduzione dei colloqui finalizzati alla ricostruzione delle esperienze e alla messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali;
- identificazione e formalizzazione delle competenze individuate con riferimento alle qualificazioni e ai repertori di pertinenza;
- supporto alla composizione del «Documento di trasparenza» completo delle evidenze anche attraverso l'applicazione di criteri di accettabilità e pertinenza delle stesse;
- redazione finale del «Documento di trasparenza» e invio dell'utente alle successive fasi della procedura o ad altro servizio.

#### ***S.2 - Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi***

La funzione è a presidio e garanzia, in termini di responsabilità, della fase di valutazione del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze, nonché della valutazione degli apprendimenti ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, inclusa la redazione del conseguente progetto formativo individualizzato.

Gli operatori abilitati iscritti a questa sezione svolgono le seguenti attività essenziali:

- verifica e valutazione della documentazione relativa agli utenti in ingresso al processo valutativo, ivi incluse le evidenze documentali prodotte con il Documento di trasparenza;
- pianificazione del processo di valutazione delle competenze, tenendo conto delle caratteristiche degli utenti, del contesto di esercizio e degli standard di riferimento;
- pianificazione della procedura operativa di valutazione nel rispetto dei criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti in conformità alla regolamentazione regionale nonché l'equità delle condizioni e la privacy degli utenti;
- definizione, ove necessario, degli indicatori oggetto di osservazione e degli standard minimi di prestazione a partire dallo standard professionale di riferimento;
- progettazione di dettaglio delle procedure di prova di verifica e definizione dei relativi criteri di valutazione;
- realizzazione delle procedure e delle prove di verifica in coerenza con la pianificazione progettuale e in conformità con le regole di riferimento del proprio sistema di validazione e certificazione;
- per il riconoscimento dei crediti formativi, valutazione apprezzativa degli apprendimenti, eventualmente seguita da valutazione misurativa, redazione e proposta al richiedente dei crediti riconoscibili e del progetto formativo individualizzato;
- cura della tracciabilità dell'intero processo attraverso la reportistica e i sistemi informativi o documentali predisposti.

### ***S.3 – Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale***

La funzione interviene, in modo opzionale, nella fase di Valutazione del processo di individuazione e validazione e obbligatoriamente nel caso di valutazione diretta nella procedura di certificazione, dove costituisce presidio e garanzia, in termini di responsabilità, del contenuto della valutazione.

Gli operatori abilitati iscritti a questa sezione svolgono le seguenti attività essenziali:

- valutazione della qualità tecnica della documentazione in ingresso al processo valutativo ivi incluse le evidenze documentali prodotte;
- analisi e declinazione delle attività e delle performance attese con riferimento agli standard professionali delle qualificazioni e ai repertori di pertinenza;
- preparazione e conduzione di colloqui tecnici;
- realizzazione di prove in situazione predisponendo *setting* adeguati nel rispetto degli standard professionali previsti;
- formulazione delle valutazioni tecniche richieste nella procedura in conformità con la documentazione prevista nel procedimento;
- partecipazione alla procedura di valutazione in conformità alla regolamentazione regionale e secondo i criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti.

#### ***Art.4***

#### ***Requisiti generali e specifici richiesti ai fini dell'iscrizione all'elenco pubblico***

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco, indipendentemente dalla sezione, le persone fisiche che, alla data della richiesta, dispongano di **tutti i seguenti requisiti generali**:

- a1. avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; o non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi, purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; essere titolare dello stato di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Per i cittadini stranieri è obbligatorio il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al li-

vello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, dimostrato attraverso certificazione pubblica;

- a2. godere i diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
- a3. non aver riportato condanne penali passate in giudicato; non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti, né procedimenti amministrativi in corso per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;

Sono inoltre richiesti, sulla base della sezione di interesse, i **requisiti professionali specifici** di seguito indicati.

### **S.1 - Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi**

Alternativamente:

- attestato di certificazione, rilasciato dalla Regione Umbria relativo alla Unità di Competenza *“Esercitare l'accompagnamento ed il supporto alla individuazione ed alla messa in trasparenza delle competenze, ai sensi del Decreto MLPS 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria”*, di cui al repertorio regionale degli standard professionali;
- attestati di certificazione di competenze relative alle Area di Attività *“23.182.590 - Supporto alla individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze”* e, per lo specifico del riconoscimento dei crediti formativi, *“23.181.584 - Personalizzazione degli interventi formativi”* del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, rilasciati da ente pubblico titolato ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, fatto salvo l'assolvimento di eventuale misura compensativa, ove si rilevino riferimenti professionali difettivi rispetto alla unità di competenza di cui al precedente alinea.

### **S.2 - Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi**

Alternativamente:

- attestato di certificazione, rilasciato dalla Regione Umbria relativo alla Unità di Competenza *“Esercitare la pianificazione e la realizzazione delle attività valutative ai sensi del Decreto MLPS 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria”*, di cui al repertorio regionale degli standard professionali;
- attestati di certificazione di competenze relative alle Area di Attività *“23.182.591 - Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione”* e, per lo specifico del riconoscimento dei crediti formativi, *“23.181.584 - Personalizzazione degli interventi formativi”* del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, rilasciato da ente pubblico titolato ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, fatto salvo l'assolvimento di eventuale misura compensativa, ove si rilevino riferimenti professionali difettivi rispetto alla unità di competenza di cui al precedente alinea.

### **S.3 – Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale**

Anche alternativamente:

- *i)* dimostrabile esperienza professionale, della durata di almeno 5 anni, anche non continuativi, negli ultimi dieci, maturata attraverso esercizio diretto di attività lavorative ricomprese nell'Area di attività per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco o *ii)* abilitazione al loro svolgimento, sulla base delle disposizioni

normative vigenti, in entrambi i casi coerente con il livello EQF dei profili per i quali si richiede l'esercizio delle attività valutative;

- *i)* dimostrabile esperienza professionale, della durata di almeno 5 anni, anche non continuativi, negli ultimi dieci, maturata attraverso esercizio di ruoli di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e/o formazione soggetti a controllo pubblico, inclusi fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua o *ii)* abilitazione all'insegnamento, relativa a contenuti curriculari afferenti ad attività lavorative ricomprese nelle Aree di Attività, in entrambi i casi coerente con il livello EQF dei profili per i quali si richiede l'esercizio delle attività valutative.

La dimostrazione del requisito dell'esperienza professionale avviene attraverso presentazione, in allegato alla richiesta di iscrizione all'elenco, di idonea documentazione almeno di parte seconda quale, a titolo indicativo e non esaustivo, contratti di lavoro, lettere di incarico, abilitazione professionale, dalla quale si possano evincere i ruoli/le mansioni/le attività esercitate e, di norma, il relativo grado di autonomia nella loro realizzazione.

Al fine del perfezionamento della iscrizione, a seguito di positivo esito della istruttoria di ammissibilità, è altresì obbligatoria la partecipazione a specifico percorso formativo di accesso all'esercizio del ruolo, predisposto ed erogato a titolo gratuito dalla Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, conforme a quanto disposto dall'Allegato E – Punto E3 della DGR 25 luglio 2016, n.834 - *“Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 – Adozione”*.

## **Art.5**

### **Modalità di iscrizione all'elenco pubblico**

La persona fisica interessata all'iscrizione all'elenco presenta richiesta alla Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, all'indirizzo PEC [servizio3@pec.arpalumbria.it](mailto:servizio3@pec.arpalumbria.it) in conformità alla modulistica di cui all'Allegato 1 del presente Avviso, specificando la/le sezione/i di interesse, allegando la documentazione obbligatoria e sottoscrivendo le relative dichiarazioni in essa richiamate. L'istanza è presentabile in qualsiasi momento.

Costituisce documentazione obbligatoria:

- dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti generali di cui all'art.4 dell'avviso pubblico, sottoscritta nell'ambito del modulo di richiesta;
- copia di documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritto;
- curriculum vitae redatto in formato Europass, aggiornato e sottoscritto alla data di richiesta;
- (per i cittadini stranieri) certificazione pubblica attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue;
- per le Sezioni *“Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi”* e *“S.2 - Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi”* attestati di certificazione delle Unità di competenza costituenti requisito professionale specifico;
- per la Sezione *“S.3 – Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale”* documentazione a dimostrazione dell'esperienza professionale, di docenza, abilitazione allo svolgimento delle attività professionali e/o all'insegnamento;
- consenso al trattamento dei dati personali, conforme al format di cui all'allegato 2 del presente Avviso.

Le dichiarazioni effettuate dal richiedente in sede di iscrizione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà. In caso di atti e/o dichiarazioni false, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Alla richiesta di iscrizione deve essere obbligatoriamente allegata copia foto-

statica non autenticata (fronte, retro) di un documento di identità del richiedente, in corso di validità, pena la inammissibilità della domanda. Il Servizio regionale competente in materia si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra dichiarati, e di effettuare, ai sensi dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte.

La richiesta di iscrizione comporta la piena accettazione dei diritti, doveri ed obblighi di cui all'art. 6 del presente Avviso.

L'istruttoria di ammissibilità della richiesta è svolta dalla Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, Servizio "**Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali**", che avrà facoltà di richiedere, ai sensi della legge vigente, le integrazioni e i chiarimenti ritenuti necessari. Le istanze sono ritenute ammissibili solo se:

- pervenute secondo le modalità indicate dal presente articolo;
- presentate da richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art.4.

Per le sezioni "*S.1 - Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi*" e "*S.2 - Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi*", nel caso in cui il richiedente possieda attestati di certificazione di competenza rilasciati da enti pubblici titolati ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 diversi dalla Regione Umbria, l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria provvede a definire, successivamente all'esame degli stessi, eventuali misure compensative, ordinariamente costituite da colloquio tecnico valutato seguito da possibili prescrizioni, rivolte a garantire il possesso della piena conoscenza e capacità applicativa della specifica normativa regionale. In tal caso, l'iscrizione all'elenco avviene a seguito di accertamento del positivo esito delle misure in oggetto. Ove l'accertamento diretto abbia esito negativo, l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria comunica al richiedente le motivazioni del diniego e definisce modi e termini per l'eventuale reiterazione della valutazione.

Il procedimento si conclude con atto del Dirigente del Servizio Politiche Integrate del Lavoro che trasmette l'atto al Direttore Regionale dell'Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro - Umbria recante:

- comunicazione al richiedente, in caso di esito positivo, di iscrizione nell'elenco pubblico, con indicazione delle relative Sezioni e loro eventuale articolazione;
- rigetto dell'istanza per motivi di inammissibilità, comunicato all'interessato ai sensi della legge 241/1990.

#### **Art.6**

#### **Diritti, doveri ed obblighi derivanti dall'iscrizione all'elenco pubblico**

Gli operatori iscritti all'elenco pubblico operano, secondo l'abilitazione posseduta, nella gestione delle funzioni di propria competenza, di cui all'art.3 del presente Avviso, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. Essi si impegnano a:

- rispettare gli standard di servizio definiti dalla Regione;
- garantire il rispetto della *privacy* dei richiedenti i servizi;
- operare nel rispetto dei principi etici e deontologici del proprio ruolo;
- garantire la tracciabilità delle operazioni svolte e la loro auditabilità da parte della Regione;
- rispettare il principio dell'indipendenza dal richiedente.

E' fatto obbligo agli operatori di comunicare al Servizio "Politiche Integrate per il Lavoro" dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria ogni variazione delle informazioni fornite in sede di richiesta di iscrizione. In caso di accertate violazioni degli impegni e degli obblighi è facoltà dell'Agenzia Re-

gionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria di procedere alla sospensione o alla revoca dell'iscrizione, fatti salvi in ogni caso i diritti dei richiedenti credito o validazione delle competenze.

Le prestazioni professionali degli operatori sono regolate dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro. Gli operatori svolgono le attività ad esse affidate nei modi, nei termini e negli standard di servizio e di costo definiti dalla vigente normativa regionale in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, nonché di riconoscimento dei crediti formativi. Le prestazioni sono retribuite dal soggetto titolato/dall'organismo formativo che se ne avvale.

#### **Art.7**

#### **Validità e mantenimento dell'iscrizione all'elenco pubblico**

L'iscrizione all'elenco regionale è valida per tre anni dalla data in cui è maturata. Il mantenimento per il successivo quinquennio avviene a fronte di esplicita richiesta scritta da parte dell'operatore abilitato:

- per le sezioni *“S.1 - Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi”* e *“S.2 - Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi”*, accompagnata da dimostrazione dell'esercizio di almeno due servizi, per il ruolo ad esso proprio, nel periodo di iscrizione. Ove tale condizione non sia dimostrabile, il richiedente accede a richiesta a colloqui tecnico valutativo, rivolto a verificare l'effettivo possesso delle competenze richieste ai fini dell'abilitazione;
- per la sezione *“S.3 - Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale”*, accompagnata da dimostrazione del mantenimento dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione.

Decadono automaticamente dall'iscrizione all'elenco regionale gli operatori:

- per i quali sia accertata da ARPAL *i) l'insussistenza o la perdita del possesso dei requisiti dichiarati; ii) la violazione di doveri ed obblighi assunti;*
- che, a richiesta di un ente titolato o, nel caso del riconoscimento dei crediti, da un organismo formativo, neghino la propria disponibilità all'erogazione delle proprie prestazioni per più di due volte, senza poter dimostrare la sussistenza di cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà.

Per i soli operatori iscritti alla Sezione *“S.3 - Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale”*, inoltre:

- in caso di significative modifiche di un profilo di cui al Repertorio regionale degli standard professionali, l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria richiede agli iscritti associati al profilo in oggetto dimostrazione della effettiva sussistenza dei requisiti professionali specifici interessati dall'evoluzione dei contenuti professionali. Nelle more della dimostrazione, la condizione di iscritto, per il profilo in oggetto, è sospesa;
- ove del caso, l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria procede d'ufficio all'estensione dell'abilitazione ad ulteriori profili professionali venutisi ad aggiungere alle Aree di Attività in cui l'operatore risulta iscritto, provvedendo alla notazione nell'elenco e dandone comunicazione all'interessato.

E' facoltà dell'operatore chiedere ad ARPAL la sospensione dell'iscrizione dall'elenco, indicando il periodo di vigenza della stessa, con domanda motivata, ovvero la cancellazione. ARPAL procede di conseguenza.



**Art. 8**  
**Informazioni sull'Avviso**

Informazione e chiarimenti possono essere richiesti via PEC all'indirizzo [servizio3@pec.arpalumbria.it](mailto:servizio3@pec.arpalumbria.it)

**Art.9**  
**Tutela della *privacy***

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 i dati personali forniti saranno utilizzati nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria per l'espletamento del procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il loro conferimento è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento stesso.

L'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria acquisisce esplicito consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 2).

Potranno esercitarsi i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del Regolamento 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

**Art. 10**  
**Informazioni sul procedimento amministrativo**

Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni la Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento conclusivo è: il Dirigente del Servizio "Politiche integrate per il lavoro"

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio "Politiche integrate per il lavoro"

L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è il Servizio Politiche Integrate per il lavoro

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.